

netari, dichiarano che i monetari di Milano sono divites et nobiles. E risulta anzi, che già in questa epoca essi siano i maggiori detentori di ricchezza di Milano (47): ciò coincide con la posizione del decurione che forma "insieme con la sua famiglia, la casta più elevata della popolazione" (48), e coincide pure con quanto detta il Codice di Giustiniano, per cui solo fra i più ricchi vanno scelti i magistrati: C.J. X, 31;45. Ma la ricchezza non si improvvisa dall'oggi al domani tanto più in una epoca conservatrice e statica come quella di cui ci stiamo occupando. Semmai gli unici ai quali era stato possibile arricchirsi ex novo, erano stati i Longobardi.

Eccoci allora al secondo punto da chiarire.

E' il nuovo monetario, cioè colui che riassume la responsabilità della monetazione dopo più di duecento anni, un Longobardo? A questa domanda bisogna

(47) Storia di Milano, cit., vol. 2°, pag.803

(48) DE FRANCISCI, Lo studio storico del diritto romano, pag. 294;
DE RUGGIERO, voce Decuriones, op.cit., pag. 1330

rispondere senz'altro negativamente almeno per quanto riguarda Milano. Ciò si ricava dal fatto che quei monetari che compiono atti giuridici come le alienazioni di cui si è parlato, e che rendono testimonianza, come risulta dai documenti, seguono ancora nel IX sec. il diritto romano e si professano di legge romana. Quindi devono essere romani.

E' allora un magistrato?

Due sono gli argomenti che lo confermerebbero.

1°) Dalle Honorantiae citate, risulta che a Milano vi sono quattro monetari.

Se riprendiamo lo studio sulle colonie romane si ricorderà (49) che il diritto di battere moneta, era delle autorità municipali che vi presiedevano, e la garanzia veniva data vuoi dai duoviri, vuoi dai decurioni che dai quattuorviri.

Nel caso specifico di Milano, quattro erano i magistrati che reggevano la città. Chi erano questi quattro?

(49) cfr. prima parte di questa ricerca, pag.

Il De Francis scrive: "La città è amministrata di solito da quattro magistrati e cioè da due coppie, una di duoviri iure dicundo ed una di duoviri aediles, spesso compresi sotto la denominazione complessiva di quattuorviri...

Essi hanno la facoltà di levare gli uomini necessari alla difesa della città e di esercitare su di loro il comando... l'esercizio della giurisdizione civile e della repressione penale entro certi limiti; l'amministrazione delle finanze della città. Rispondono col loro patrimonio di ogni pregiudizio arrecato alla città con la loro gestione e devono, pertanto, prestare cauzione..." (50).

La scomparsa o meno di questi magistrati nell'epoca in cui Milano fu capitale della pars occidentis, è un problema che ha già interessato gli storici, i quali sono arrivati alla conclusione che essi non furono 'assorbiti' dalla amministrazione centrale (51)

(50) DE FRANCISCI, op.cit.pag.293

(51) Storia di Milano, cit., vol. I

ma sopravvissero.

Il perdurare di quattro monetari, non potrebbe essere, quindi un valido motivo per ritenere che, ancora in epoca longobarda si ebbero dei magistrati e romani?

2°) Le Honorantiae citate, riportano che il monetario deve pagare annualmente, alla camera regia, la somma di otto once d'oro. Ciò ricorda quando il magistrato romano all'ingresso nella sua carica, doveva pagare una somma. Somma che ora sapremmo ammontare a otto once d'oro.

Occorre a questo punto ricordare che il monetario milanese ha la stessa competenza in fatto di giurisdizione interna della zecca, dell'antico Comes sacramentorum largitionum.

Scriva il Leicht in proposito (52) che "coloro che fanno parte dei ministeria pavese e milanesi siano liberi, non può esser dubbio quando si consideri che essi hanno il loro giudizio dinanzi al re, e

(52) LEICHT, Corporazioni romane e arti medioevali, Einaudi ed., Torino 1937, pagg. 95-96

ciò viene confermato dalle dichiarazioni dell'Autore del memoratio che qualifica i magistri negotiatores come magni et honorabiles et multum divites ed i magistri monetari ad irittura come nobiles...

Quanto alla giurisdizione però c'è anche da aggiungere che come a Costantinopoli, il memoratorio ci dimostra che i magistri, cioè i capi dei ministerium, vi hanno una certa parte. Si dice infatti del magister monetae pavese che ove scopra un falsario deve, insieme al comes Papiæ ed al magister camerae, fargli amputare una mano; dei magistri monetari milanesi, il memoratorium dice che addirittura essi stessi devono infliggere direttamente la terribile punizione al falsario".

L'importanza di questa deroga in favore dei monetari milanesi, balza subito evidente. Essa ci ricorderebbe quando - e indirettamente ci confermerebbe - il monetario era il Comes sacrarum largitionum, come costui giudicasse vice sacra e infliggesse le sanzioni di carattere penale. Solo i monetari mila-

nesi hanno questa deroga, i Pavesi, no. Sembra che, pur mutate le situazioni, le istituzioni si siano cristallizzate.

Che cosa concludere? Mi pare che si possa concludere che fino all'epoca della Honoratiae i monetari sono romani, sono magistrati e se sono tali sono eletti dalle proprie cure. Non si ha notizia infatti di elezioni di romani da parte del re longobardo.

L'organizzazione perciò che si riscontrava nel Codice di Giustiniano sarebbe rimasta inalterata, rivelando così, come in altri campi, la continuità delle istituzioni romane.

Monetari-operai, ufficiali di zecca, monetari-responsabili continueranno a svolgere attraverso i secoli le loro funzioni, senza possibilità di interferenze l'uno nel campo dell'altro.

Il monetario-responsabile non si identifica né con gli ufficiali, né con gli operai, nemmeno se capi operai.

Perciò a costui non si applica il capitolare di Ver

non di Pipino (53), che d'altronde è di epoca più tarda di questa trattazione, nè mai una zecca può costituire monopolio privato, come il Lopez scrive.

Il diritto di battere moneta fa parte del contenuto del potere sovrano.

Ma non è mia intenzione occuparmi qui di teoria del potere.

La mia ricerca è d'altronde terminata. Mi ero proposta di trattare solo dell'epoca longobarda, e sebbene moltissimi altri problemi e assai importanti si affaccino alla mente, qui mi fermo. D'altronde, una volta stabilita che sotto i longobardi non mutarono le istituzioni romane, il problema sulla "continuità e adattamento nel Medio Evo: un millennio di storia delle associazioni dei monetieri nell'Europa meridionale" (54) è anche per me risolto.

Infatti la notte di Natale dell'800 aveva anche si-

(53) LOPEZ, op.cit.pag.100

(54) Ibidem

gnificato come dice il Besta (55), "una tendenza a riallacciare l'età nuova con l'antica" e "con essa un ritorno verso le antiche istituzioni" (56). An tiche istituzioni sì, ma più snellite seppure nello stesso tempo più conservatrici (56 bis).

Lo dimostra, nel campo di cui si tratta, il maggior numero di negozi giuridici posti in essere, e l'emergere a poco a poco di un sistema ereditario da padre in figlio, dell'incarico di monetario (57).

Erano state fin'allora ereditarie le magistrature?

Per alcuni Autori, la risposta è affermativa. La risposta è affermativa anche per il Codice di Giustiano, sempre però che si rispettino i cinque anni di intervallo fra una carica e l'altra: C.J. X,40,I

(55) BESTA, Il diritto pubblico italiano, pag.4, Padova, ed.Milani, 1930

(56) PIVANO, I ducati del regno italico nell'età Carolingia, in Studi in onore di E.Besta, Giuffré, Milano 1939, pag. 309

(56 bis) VIOLANTE, op.cit., pag.49

(57) Ibidem, pag. 49, nota 31

(58) von Savigny, op.cit., pag. 256 e ss; LOPEZ, cit. E' importante e da notare che le Curie o Senato delle città extra Roma, "sono divise in gen

"Sicut honores et munera cum pater et filius decuriones sunt in eadem domo continuari non oportet: ita vocationum concessa tempora non aliis prodesse possunt quam qui ad eosdem vel alios honores eademque vel alia munera denuo vocantur. Gli intervalli però, non giovano ai fratelli: C.J. X, 40, 3: "Intervalla temporum quae unius persona locum habent, fratribus (licet communia possideant bona) minime prodesse, frequenter constitutum est".

Quindi la carica poteva sempre restare nell'ambito della famiglia, anche nel periodo di intervallo prescritto dalla legge.

D'altronde, che le cariche possano essere restare sempre nell'ambito di una famiglia è comprensibile, se si pone mente al sistema elettorale vigente a quell'epoca.

Infatti sono i decurioni che nominano i magistrati.

tes (e quindi sono gentes che occupano la Curia), le quali per quello che riflette (anche) il nostro argomento, sono da identificarsi con le famiglie. ..." (DE RUGGIERO, op.cit., voce Decuriones, pag.1504)

Sono i decurioni le persone più facoltose della città, durano in carica tutta la vita, quindi sono press'a poco sempre gli stessi che fanno le nomine. Sono per legge non più di cento, e rappresentano, ognuno di essi, una frazione di città. Frazione di città che si identifica con le gentes, o familiae ivi residenti. Fra costoro ruotano le elezioni, anzi, per il Codice di Giustiniano, solo fra i più abbienti. Una volta e letti questi magistrati, assolto il cursus honorum, ritorneranno a far parte della Curia, ritornando ad essere di conseguenza decurioni elettori.

L'ereditarietà della magistratura diventa quindi logica, anche se non è prevista dalla legge.

Per quanto riguarda il problema dell'ereditarietà della funzione di responsabilità della zecca esso si risolverà a mio avviso definitivamente in modo affermativo, quando Landolfo nel 983 nominerà i suoi vassalli:

"Omnes dignitates ecclesiae mediolanensis, quae erant cardinalium, et omnes dignitates archipresbiteri et primicerii, et omnes dignitates decumanorum,

et hospitalium abstulit, et per nefandem investituram civibus popularibus tradidit, et nobilibus, et ipsos capitaneos in plebis, aut castris, aut in portis civitatis instituit, unde dicti sunt capitanei" scrive il Fiamma.

Ma se il Visconti ha sostenuto "che i milites furono creati ex novo dall'arcivescovo traendoli dalla classe di quei ricchi e potenti negoziatori che erano di nobile origine" (59).

Io che invece sostengo che non si fa piazza pulita di un regime se non intervengono rivoluzioni, ma caso mai le istituzioni precedenti si trasformano un po' alla volta nelle seguenti fino ad essere definitive, avendo in più rilevato come anche sotto l'epoca longobarda la quale sarebbe stata la più idonea a far saltare le vecchie strutture, queste abbiano resistito, sarei tentato di approfondire il rapporto intercorrente fra questi capitanei e gli antichi magistrati, avendo notato le affinità di funzioni che

(59) VISCONTI, op.cit., pag. 142 e ss

intercorrono, anche se frazionate in zone della città, fra i duoviri i.d. e questi vassalli dell'arcivescovo.

Rilevo, come in concomitanza alla comparsa dei capitanei milanesi, il nome di monetario si riscontri solo nell'ambito dei Capitanei di Porta Romana (e c'è da domandarsi se per caso la zecca di Milano non fosse territorialmente compresa nella giurisdizione di questi Capitanei), e allora la responsabilità della zecca risulterà ereditaria, perché si è vassalli ereditariamente (60).

(60) Dopo pochi anni dal 983, cioè dal sorgere di questi Capitanei milanesi, compaiono in Milano 'monetari' che nulla, o perlomeno sembrerebbe che nulla avessero a che vedere, con la coniazione e sua responsabilità. Infatti nel 1117 Pietro monetario è console, nel 1119 Ildeprando monetario è fra quei milanesi che concedono l'esenzione degli oneri e delle gravezze al monastero di San Giacomo di Pontida, Guglielmo monetario nel 1143 e nel 1155 interviene a due sentenze dei consoli di Milano, e nel 1153 viene menzionato come uno dei consules qui tenent Ardennum, così come Monetario monetario, ed infine Oldrado monetario interviene a una sentenza nel 1150 dei consoli di Milano: cfr. MANARESI, Gli atti del Comune di Milano, pagg. 4, 6, 18, 35, 43, 49, 51, 53.
Da ciò si dovrebbe dedurre che in questo periodo

Nessun tramonto dunque per questa "più antica aristocrazia 'professionale' (61) laica che la storia ricordi".

Di questa "nobiltà, più antica di Carlo Magno e di

'monetario' diventa cognome di una data famiglia al di sopra della responsabilità della coniazione.

(61) Le virgolette stanno a significare che non si tratta di 'professione'. Il Lopez deve aver fatto confusione fra monetari-operai e monetari-responsabili.

Clodoveo" (62) che ha dato da secoli e darà per secoli ancora il suo personale contributo alla storia della sua città, attraverso il Comune e poi la Signoria (63) e l'Europa dei nostri giorni.

(62) LOPEZ, op.cit., pag.117

(63) Per il Comune di Milano, pare accertato (cfr. LOPEZ, op.cit.) che i monetari abbiano finanziato la rivolta dei Patarini che diede origine al Comune di Milano. Per la Signoria vedi la partecipazione dei Moneta in favore di Pagano della Torre. La Signoria costituitasi intorno a Pagano Della Torre è del 1247 e fu la prima in ordine cronologico in tutta l'Italia (cfr. SAITTA, Il cammino umano, vol. I, pag. 241). Nel XV sec. un ramo della famiglia preferì ritirarsi in campagna, nei propri possedimenti siti in Gorla maggiore (cfr. doc. in archivio di Stato, citato). E' ormai lontano il tempo in cui: "Curiales omnes iubemus interminatione moneri, ne civitate fugiant, aut deserant rus habitandi causa: fundum quem civitati praetulerint, sciente fisco esse sociandum: eoque rure se carituros, cuius causa impios se patriam vitando, demonstraverit" (C.J., X, 37).